



COMUNE DI POTENZA
UNITÀ DI DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIC) -

Relazione istruttoria/illustrativa

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26 febbraio 2018, il Comune di Potenza, in applicazione del disposto di cui al comma 668, dell'art. 1, della L. 147/2013 ha istituito la Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) in sostituzione della Tassa sui rifiuti (TARI), avendo il soggetto gestore dei servizi ambientali, l'Azienda Comunale per la Tutela Ambientale, ACTA Spa, interamente partecipata dall'Ente, introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti.

Secondo quanto disposto dal citato comma 668, la Tariffa corrispettiva viene applicata e riscossa per anno solare dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, vale a dire - l'ACTA Spa, mentre l'approvazione delle tariffe è di competenza del Consiglio Comunale che vi provvede, secondo quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dal comma 169 dell'art. 1, della L. 296/2006, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal gestore e approvato dal Consiglio Comunale nel medesimo termine.

Che il Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6/2018, è stato successivamente modificato con le Delibere di Consiglio Comunale nn. 39 del 28 marzo 2019 e 31 del 30 aprile 2020;

Da ultimo, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato fissato al 30 settembre p.v. dal disposto di cui all'art.107, comma 2, della D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'art. 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 77/2020.

In materia di Tassa/Tariffa sui rifiuti, con l'articolo 57 bis del D.L. 124/2019, convertito dalla L. 157 del 19 dicembre 2019, il legislatore ha introdotto il comma 683 bis dell'art. 1, della L. 147/2013, disponendo che: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile (...)".*



La norma appena citata ha quindi previsto, in deroga alle disposizioni che sanciscono l'obbligo per i comuni di approvare le aliquote e le tariffe prima dell'approvazione del bilancio, che i Comuni avrebbero potuto approvare le Tariffe sui rifiuti anche oltre il termine di approvazione del bilancio, allo scopo di assegnare un lasso di tempo maggiore per l'elaborazione delle tariffe in base al nuovo metodo tariffario MTR introdotto dalla Delibera n.443 del 31 ottobre 2019 da A.R.E.R.A., Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

L'Ente comunale, con Delibera di Consiglio Comunale n. 24, del 31 marzo 2020, ha approvato il Bilancio di previsione 2020/2022, rinviando, secondo quanto previsto dall'art. 683-bis della L. 147/2013, ad un momento successivo l'approvazione del Piano Economico Finanziario redatto secondo il nuovo metodo MTR dal gestore A.C.T.A. Spa.

Per far fronte alle difficoltà operative determinate dall'epidemia Covid-19, il Governo ha adottato il Decreto legge 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Cura Italia"), con cui è intervenuto anche relativamente alle scadenze dei Comuni in materia di Tariffe sui rifiuti, tenuto conto della complessiva situazione emergenziale.

In particolare, con il comma 5, dell'articolo 107, del D.L. 18/2020, è stato stabilito che: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

Il Consiglio Comunale, con Delibera 81/2020, ha deciso di avvalersi del disposto di cui all'appena citato comma 5, dell'art. 107, del D.L. 18/2020, disponendo per l'appunto l'applicazione delle tariffe dell'acconto TARIC approvate per l'anno 2019 all'acconto della TARIC per l'anno 2020, nelle more dell'approvazione del nuovo metodo tariffario MTR di cui alla Delibera Arera n. 443/2019, e ciò a precipuo scopo di consentire l'emissione del ruolo dell'acconto TARIC 2020 per far affluire nuove risorse finanziarie all'ACTA.

La grave difficoltà economica del soggetto gestore derivante dalla crisi economica delle utenze domestiche e non domestiche a causa dell'emergenza epidemiologica è un problema che attanaglia tutti gli enti locali, sia in regime di TARI che di TARIC, per la necessità comunque di assicurare servizi ambientali adeguati.

In tale contesto si colloca l'intervento dell'ANCI Basilicata e della Regione Basilicata, Assessorato alle attività produttive, che tra i vari interventi e strumenti anticrisi a favore del tessuto economico regionale e a supporto degli ambiti immediatamente coinvolti dalla crisi, a seguito del tavolo negoziale tenutosi il 3 settembre u.s., hanno condiviso una misura agevolativa a favore delle imprese con la quale la Regione riconosce alle PMI e ai professionisti una agevolazione connessa alla TARI/TARIC 2020.



Con comunicazione prot. 17616/15A1 del 10.9.2020 del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, a firma dell'Assessore alle attività produttive è stata data comunicazione a tutti i Comuni della Regione per poterli coinvolgere al fine del perfezionamento dell'intervento e a tal fine l'Ente comunale ha provveduto entro i termini stabiliti dall'ufficio Regionale a comunicare sia i dati relativi ai soggetti iscritti nei ruoli di riscossione della TARIC 2020 che potrebbero fruire del contributo che la manifestazione d'interesse all'accesso alla misura.

A tal fine, l'ANCI Basilicata, che sta supportando i comuni nella partecipazione all'iniziativa, ha richiesto l'adozione di un apposito articolo da inserire nel testo del Regolamento sulla TARI/TARIC, da approvare, secondo disposizioni vigenti, entro il 30 settembre p.v., vale a dire entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali fissato dall'art.107, comma 2, del D.L. 18/2020, conv. nella L. 27/2020.

L'articolo in questione, da aggiungere all'attuale testo Regolamentare, dopo l'articolo 25, con il numero *25bis*, con la rubrica "Misura straordinaria FO FESR Basilicata 2014/2020", nel Titolo IV sulle "Esclusioni, Agevolazioni e Riduzioni", prevede:

"1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, eccezionalmente per la sola annualità 2020, per le utenze non domestiche la copertura del tributo, determinato in linea con la deliberazione di determinazione delle Tariffe, può essere assicurata mediante contributo regionale straordinario a favore delle imprese/professionisti trasferito al Comune in linea con le specifiche disposizioni regionali.

2. Il funzionario responsabile della TARI e le strutture comunali competenti tengono conto di tale previsione con riguardo alle disposizioni in materia di riscossione e di sanzioni.

Come chiarito nella nota Prot. 282/PZ/P/SA dell'ANCI Basilicata, a firma del Presidente, la formulazione proposta tiene conto della necessità di dare legittimazione all'operato degli Uffici comunali in relazione all'invio degli avvisi di pagamento/bollette alle utenze iscritte nel ruolo di riscossione e alla misura straordinaria prevista dalla Regione per quelle utenze che avranno accesso al contributo.

Peraltro, come esposto nell'allegato 1 alla citata nota prot. 170616/15A1 del Dipartimento della Regione Basilicata, la misura si colloca nel PO FESR 2014-2020, come modificato con Decisione di esecuzione C(2020)5747 final della Commissione Europea del 20 agosto 2020 e in particolare all'Azione 3C.3.1.1. dell'Asse 3 "Competitività" che è stato modificato, su proposta della Regione Basilicata.

La misura, quindi, si colloca nell'ambito degli interventi autorizzati dalla Commissione Europea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del Trattato di funzionamento della Unione Europea (Tfue) che, a tutela della concorrenza, obbliga alla notifica preventiva dell'aiuto alla Commissione europea per l'esercizio del potere di controllo di compatibilità dell'aiuto ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del Tfue.

Come chiarito sempre nell'allegato A della nota prot. 170616/15A1, l'aiuto si connota come misura straordinaria della Regione Basilicata diretta ad erogare alle imprese una "agevolazione fiscale" pari

a tutta o parte della TARI 2020 che le stesse dovrebbero versare in base alla normativa nazionale e alle disposizioni del Regolamento approvato dal Comune.

La procedura quindi prevede che le utenze che abbiano i requisiti per poter essere ammesse ad agevolazione, come indicate nella Comunicazione COM (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e nello stesso nell’allegato A della nota prot. 170616/15A1 nella sezione “Soggetti beneficiari”, presentino istanza alla Regione Basilicata che dovrà dunque controllare e gestire l’intero processo, come indicato nella stessa nota.

Rimarranno esclusi dal contributo e dovranno provvedere direttamente al pagamento della TARIC i soggetti che non abbiano presentato domanda di contributo alla Regione ovvero che non abbiano i requisiti o che non siano ammessi alla misura.

Considerato, dunque, necessario, per quanto in premessa, per consentire alle utenze non domestiche potenzialmente ammissibili di poter ottenere il beneficio previsto, di approvare la modifica del Regolamento Comunale della Tariffa Corrispettiva Rifiuti mediante l’introduzione dell’articolo 25 bis nel Titolo IV sulle “Esclusioni, Agevolazioni e Riduzioni” come di seguito riportato:

“Articolo 25 bis - Misura straordinaria FO FESR Basilicata 2014/2020”

“1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, eccezionalmente per la sola annualità 2020, per le utenze non domestiche la copertura del tributo, determinato in linea con la deliberazione di determinazione delle Tariffe, può essere assicurata mediante contributo regionale straordinario a favore delle imprese/professionisti trasferito al Comune in linea con le specifiche disposizioni regionali.

2. Il funzionario responsabile della TARI e le strutture comunali competenti tengono conto di tale previsione con riguardo alle disposizioni in materia di riscossione e di sanzioni.

Dato atto, altresì, la misura in questione fa salva, ai sensi dell’art. 1, comma 666 della legge n. 147/2013, dell’art. 19, comma 7, del D.lgs. 504/92 e del Decreto MEF del 1 luglio 2020, l’applicazione del Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/92, nella misura fissata del 5%;

Ritenuto, sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, di procedere con la modifica del Regolamento per l’applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6/2018, modificato con le Delibere di Consiglio Comunale nn. 39 del 28 marzo 2019 e 31 del 30 aprile 2020, mediante l’introduzione dell’articolo 25 bis, secondo il testo supra riportato;

Dato atto di aver informato il gestore ACTA S.p.A. della scelta dell’Ente comunale di aderire alla misura decisa dalla Regione Basilicata;

Dato atto, inoltre, che, ai sensi all’art.107, comma 2, della D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall’art. 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020,

introdotto dalla legge di conversione n. 77/2020, il Comune può approvare e/o modificare il Regolamento e le tariffe sui rifiuti entro il 30 settembre 2020;

Preso atto altresì che, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che detta pubblicazione costituisce condizione di validità ed efficacia delle stesse, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente e che secondo quanto disposto dall'articolo 106 del D.L. 34/2020, così come modificato dalla L. 77/2020 di conversione, che ha introdotto il comma 3bis: *"(...) Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre (...)";*

Visti:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare il combinato disposto degli artt. 42 sulle attribuzioni del Consiglio Comunale e 48 sulle competenze della Giunta Comunale;
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
- il Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC), approvato con deliberazione consiliare n.6 del 26/02/2018 e ss.mm.ii.;
- il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal dirigente dell'U.D. Risorse Finanziarie, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- il parere di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal dirigente dell'U.D. "Risorse Finanziarie" che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di modificare il Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018 e s.m.i., introducendo dell'articolo 25 bis nel Titolo IV sulle "Esclusioni, Agevolazioni e Riduzioni" come di seguito riportato:

"Articolo 25 bis - Misura straordinaria FO FESR Basilicata 2014/2020"

"1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, eccezionalmente per la sola annualità 2020, per le utenze non domestiche la copertura del tributo, determinato in linea con

la deliberazione di determinazione delle Tariffe, può essere assicurata mediante contributo regionale straordinario a favore delle imprese/professionisti trasferito al Comune in linea con le specifiche disposizioni regionali.

2. Il funzionario responsabile della TARI e le strutture comunali competenti tengono conto di tale previsione con riguardo alle disposizioni in materia di riscossione e di sanzioni.

3. di dare atto che la modifica è determinata dalla applicazione della “Misura straordinaria FO FESR Basilicata 2014/2020” - Azione 3C.3.1.1. dell’Asse 3 “Competitività” così come decisa ed approvata dalla Regione Basilicata, secondo le specifiche tecniche ed operative illustrate nella comunicazione prot. 17616/15A1 del 10.9.2020, e relativi allegati, del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, a firma dell’Assessore alle attività produttive;
4. di dare altresì atto che, ai sensi dell’articolo 13, commi 15 e 15 ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 214/2011, e dell’art. 16, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020, la presente delibera dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il 31 ottobre p.v e che detta pubblicazione costituisce condizione di validità ed efficacia della stessa.

**Il Dirigente dell’Unità di Direzione
Risorse Finanziarie
Dott.ssa Giusy Cilia**

CILIA
GIUSY

Firmato digitalmente
da CILIA GIUSY
Data: 2020.09.21
12:23:56 +02'00'

**L’Assessore al Bilancio-Patrimonio-Programmazione
Avv. Giuseppe GIUZIO**



Potenza, 21 settembre 2020

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 (T. U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Potenza li 21 settembre 2020

IL DIRIGENTE
(dr.ssa Giusy Cilia)

CILIA
GIUSY

Firmato digitalmente
da CILIA GIUSY
Data: 2020.09.21
12:24:39 +02'00'

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 (T. U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Potenza li 21 settembre 2020

Il Responsabile Finanziario
(dott.ssa Giusy Cilia)

CILIA
GIUSY

Firmato digitalmente
da CILIA GIUSY
Data: 2020.09.21
12:26:42 +02'00'



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Furlana

